



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (Estensore)
Dott.ssa Daniela Primicerio...	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 7.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ricorso pervenuto il 29 gennaio 2010, il ricorrente lamenta che, a causa di un RID precedentemente autorizzato presso l'intermediario convenuto, a favore di una società telefonica per un servizio di ricarica, è a tutt'oggi costretto a intrattenere rapporti con l'intermediario, nonostante egli abbia con questi da tempo cessato ogni rapporto, con la chiusura dei conti, e abbia effettuato plurimi tentativi di interrompere tale RID. A seguito di reclamo alla banca, presentato con lettera dell'8 aprile 2009, con il ricorso de quo, egli richiede la liberazione da ogni rapporto con la banca medesima e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 999,00 «per la frustrazione generatami dal comportamento [...] della sunnominata banca».

L'intermediario ha provveduto, innanzitutto, a inviare al cliente lettera del 19 febbraio 2010, significando di avere interessato del problema la società fornitrice dell'utenza telefonica e di avere ottenuto da quest'ultima la conferma della revoca della domiciliazione e del servizio a essa connesso. Controdeduce, inoltre, all'odierno ricorso con nota del 22 febbraio 2010, confermando l'interruzione del RID e del relativo servizio da parte dell'operatore di telefonia, e rilevando la possibilità che il disagio sia dipeso dal mancato recepimento da parte dello stesso operatore telefonico del trasferimento dell'addebito RID ad altro istituto di credito. Richiede, quindi, che questo Collegio «voglia ritenere cessata, nella sostanza, la materia del contendere».

DIRITTO

Sulla scorta della ricostruzione in fatto offerta dalle parti della presente controversia, si evince che, nonostante la chiusura del conto corrente in essere presso l'intermediario, il RID inerente all'utenza di telefonia mobile ha continuato a essere indirizzato alla banca resistente dall'operatore telefonico. La banca, stante l'assenza – a seguito della chiusura – di un conto corrente di riferimento, era nella impossibilità di registrare i relativi addebiti e, di conseguenza, provvedeva di volta in volta a contattare telefonicamente il ricorrente chiedendo il pagamento, al chiaro fine di evitare che questi restasse inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società telefonica. Nelle proprie controdeduzioni, dichiara la banca resistente di avere avuto comunicazione, da parte dell'intermediario presso il quale gli addebiti automatici erano stati trasferiti, della data del 25 giugno 2007 come data di revoca dei RID.

Osserva il Collegio che, nel caso di specie, sembra emergere in realtà una responsabilità dell'operatore telefonico, che, a seguito del trasferimento del RID, non doveva persistere nelle richieste di addebito all'intermediario convenuto.

D'altra parte, appare evidente l'intento dell'intermediario di non sottrarsi alle richieste per non pregiudicare l'interesse del cliente. Peraltro, occorre sottolineare che il cliente onorava i pagamenti attraverso bonifici alla banca convenuta, e ciò faceva del tutto spontaneamente: non essendoci infatti più un rapporto continuativo di conto corrente, la banca non procedeva con addebiti ma con semplici richieste telefoniche, cui il cliente avrebbe potuto anche non dar seguito.

Alla luce di quanto considerato, non sembrano pertanto emergere profili di responsabilità della banca e il ricorso non può quindi trovare accoglimento.

Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal par. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ritiene opportuno segnalare alla banca resistente nel presente procedimento la necessità di una maggiore assistenza e collaborazione nei confronti dei clienti nelle operazioni di trasferimento dei rapporti presso altri intermediari. Ciò anche al fine di assicurare alla clientela la maggiore chiarezza e trasparenza, agevolandola nel conseguimento dei suoi scopi e favorendo la massima celerità e una completa informazione, onde scongiurare il rischio di situazioni ambigue o di stallo.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE